# CITTÀ DI TEMPIO PAUSANIA

Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

**proposta n.**
**1424**

## Settore Tecnico

**N° GENERALE 1245 DEL 28/10/2022**

**OGGETTO: GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE IN LOCALITA' VAL DI COSSU DAL 1.11.2022 AL 30.6.2023. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA S.S.D. TEMPIO NUOTO SRL. CIG: 9466556125**

## Il Dirigente

**Vista** l'allegata proposta di determinazione.

**Visti**: la deliberazione G.C. 27/05/2021, n.99 relativa all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, della dotazione organica e all'individuazione delle competenze per materia di ciascuna macro organizzazione;
il Decreto Sindacale N. 25/2021 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale.

**Vista** la deliberazione C.C. 31/01/2022, n. 3 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;

**Vista** la deliberazione C.C. 31/01/2022, n. 4 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

**Vista** la deliberazione G.C. 22/03/2022, n.32 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e relativo Piano delle Performance (art. 169 del D.Lgs. 267/2000);

**Dato atto** che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.Lgs. 267/2000.

**Dato atto** che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

**Visto** il D.Lgs. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 .

**Visto** il regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione C.C. 12/03/2013, n.9.

**DETERMINA**

Di approvare l'allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di imputare la spesa così come indicato nell'allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

**Il Dirigente**
**Ing. Gian Pietro Oggiano**
*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005*

La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n. 267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.
Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale

**Proposta di determinazione n. 1424 del 28/10/2022**
**Ufficio Proponente: Servizio Patrimonio Amministrativo Tecnico**

**OGGETTO: GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE IN LOCALITA' VAL DI COSSU DAL 1.11.2022 AL 30.6.2023. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA S.S.D. TEMPIO NUOTO SRL. CIG: 9466556125**

**Premesso** che:

1. l'Amministrazione Comunale, conformemente alle proprie finalità ispiratrici di crescita culturale dettate dall'art. 6 (Principi Ispiratori) dello Statuto Comunale, deve valorizzare il ruolo di promotore dello sviluppo psico-fisico svolto dall'impianto natatorio comunale

2. a tal fine è stato rilevato che adeguate forme di gestione, accompagnate dall'indispensabile e sinergico apporto della rete di operatori pubblici e privati del territorio, avrebbero consentito alla struttura di divenire nel tempo un attrattore per lo svolgimento delle attività sportive sia amatoriali che competitive del territorio

3. per tali finalità si è verificata la percorribilità di una gestione snella, dinamica in relazione alle risposte degli utenti ed all'introduzione di proposte che avrebbero potuto essere ottenute attraverso la concessione a terzi piuttosto che con il tradizionale appalto di servizi, accompagnata da una politica tariffaria per incentivare la fruizione da parte delle fasce deboli della popolazione quali studenti, anziani e disabili

4. con delibera G. C. n. 197 del 21.11.2016 si è proceduto ad attivare quanto sopra mediante la procedura della concessione di servizi di cui agli artt. 164 e sgg. del D. Lgs. 50/2016 con attribuzione di un sostegno economico

**Dato atto** che, a seguito, di quanto sopra:

a) con determina a contrarre n. 95 del 9.2.2017 del Dirigente del Settore dei servizi alla persona e alle imprese è stato dato avvio alla procedure di gara con procedura aperta per la concessione di servizi in questione

b) a seguito dell'espletamento della gara e della relativa aggiudicazione, in data 19.1.2018 è stata sottoscritta la concessione rep. 5771 con il Raggruppamento Temporaneo di scopo composto da:

- Garden Sport Center srl, con sede a Sassari, codice fiscale: 00373010909 (capogruppo)

- ASD Tempio Nuoto, con sede a Tempio Pausania, codice fiscale: 02124980901 (mandante)

**Evidenziato** che la concessione suindicata prevedeva la gestione della piscina comunale per il periodo dal 1.9.2017 al 31.8.2022 ed un contributo comunale di € 299.700,00 + IVA, pari a € 59.940,00 + IVA annue, con possibilità di revisione annuale ai sensi dell'art. 106 del Codice degli appalti e del capitolato speciale d'appalto

**Viste** le note del 25.7.2022 (prot. n. 19462) e del 9.8.2022 (prot. n. 20729) con cui il RTS in questione chiede:
a) una proroga della concessione in scadenza al 31.8.2022
b) una contestuale revisione del contributo comunale al fine del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario venuto meno a seguito degli eventi degli ultimi tre anni (pandemia e aumento sconsiderato dei costi di gas ed energia elettrica)
c) che la gestione venga proseguita con la sola ASD Tempio

**Dato atto** che l'attivazione della procedura procedura di riequilibrio economico e finanziario della concessione in oggetto è ammessa dall'art. 216, comma 2 del D.L. 34/2020, che dispone che in ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i vari DPCM del 2020 e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originalmente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di far fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze

all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione

**Verificato** che, in seguito alla diffusione del virus Covid-19, l'Impianto è rimasto totalmente chiuso al pubblico nel primo lockdown imposto dal DPCM del 9 marzo 2020, dal 9 marzo al 14 maggio 2020 e che, dopo tale data, l'attività è ripresa con forti restrizioni, tra cui l'introduzione del sistema dei colori a seconda della zona di rischio, oltre all'adozione di specifici "protocolli covid" emanati sia dalle autorità ministeriali che dalle Federazioni sportive delle discipline di riferimento

**Dato atto** che tali restrizioni hanno sensibilmente ridotto i ricavi e aumentato i costi di gestione, influendo negativamente sull'equilibrio economico-finanziario della concessione in essere

**Considerato** altresì l'aumento incontrollabile dell'ultimo anno del costo dell'energia ed evidenziato il principio che regolamenta il riequilibrio economico-finanziario disciplinato a livello generale dall'art. 165, comma 6, del Codice

**Rilevato** che il cd. Caro Energia può considerarsi un "fatto non riconducibile al concessionario" (secondo la previsione del citato art. 165. comma 6) che dà diritto al riequilibrio sulla base degli orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato (ad esempio sent. n. 3653 del 19.8.2016), ove si evidenzia che un evento sopravvenuto, per poter dar luogo al riequilibrio economico-finanziario, deve essere "straordinario ed imprevedibile"

**Atteso** infatti che, oltre al fatto che il costo del gas e dell'energia elettrica (con conseguente aumento del costo per il riscaldamento dell'acqua della piscina) nell'ultimo anno è aumentato in modo smisurato, lo Stato ha emesso alcuni provvedimenti espressamente definiti come "emergenziali" in materia (il cd. Decreto bollette, vale a dire il DL 17/2022) per cui è riscontrabile implicitamente come l'emanazione di tali norme sia dovuta a una situazione eccezionale

**Esaminata** la relazione illustrativa allegata alla richiesta sopra citata che contiene il Piano Economico Finanziario (PEF) del periodo 2022/2024, dal quale risulta che per il riequilibrio economico-finanziario è necessario un aumento del contributo annuo comunale di € 20.000,00 + IVA soprattutto per compensare il notevole aumento delle fatture elettriche, oltre che per quello di altri beni necessari per la gestione dell'attività

**Fatte** le seguenti considerazioni sull'impianto in questione:
- sussiste, oggi, una grave incertezza sulla entità della effettiva futura fruizione dell'impianto sportivo, sia perché vetusto e concepito secondo logiche e standard realizzativi e manutentivi ormai desueti, sia perché l'utenza evidentemente ha optato (e opterà non appena terminati i lavori del Compendio di Pischinaccia - Rinaggiu) per altri impianti sportivi, sia perché non possono escludersi ulteriori interventi normativi e/o amministrativi orientati a nuove logiche preventive a tutela di salute e sicurezza delle persone (come quelli recenti finalizzati a prevenire la diffusione del COVID-19), che potrebbero costringere ad ulteriori interventi e/o alla variazione/cessazione della fruibilità del detto Impianto sportivo
- rispetto al periodo in cui i servizi sono stati gestiti in concessione (2017-2021), sono mutati i presupposti, anche per fatti non imputabili al concessionario né all'Amministrazione, connessi con le ricadute economiche di recenti eventi straordinari (es. pandemia da Covid-19, conflitto armato Russia-Ucraina, alterazione straordinaria dei tempi e costi di approvvigionamento di materiali e risorse energetiche) che hanno comportato, come già detto sopra, l'aumento repentino, significativo, imprevisto e imprevedibile dei costi di gestione (anche per le forniture di acqua, luce e gas, quindi per le utenze);
- per quanto riguarda le tariffe si ritiene opportuno non applicare un incremento delle stesse rispetto alle previgenti per evitare ulteriori emorragie di utenti
- a causa delle vetustà dell'impianto sportivo, non possono non essere valutate diverse scelte organizzative del servizio e delle attività, con la conseguenza che la durata dell'affidamento della gestione – con il presente provvedimento - dovrà essere circoscritta ad un ristretto arco temporale;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra, dover procedere a ripensare all'intera gestione della piscina prevedendo ad esempio l'utilizzo dell'istituto previsto dell'art. 15, comma 6, del D.L. 185/2015 riguardante la rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e successiva gestione dell'impianto, ovvero una nuova concessione per un lungo periodo che abbisogna tuttavia di studi approfonditi e di tempo per l'espletamento della relativa gara d'appalto

**Considerata** tuttavia la necessità di non tenere chiusa la struttura fino all'espletamento della nuova procedura di gara, sia per non perdere il servizio così importante per lo sviluppo psico-fisico, sia per non perdere la funzionalità di alcuni impianti in quanto il mancato uso prolungato potrebbe comprometterne il corretto funzionamento

**Visto** l'art. 164 del Codice degli appalti che prevede che il valore di una concessione, ai fini del calcolo delle soglie di cui all'art. 35, è costituito dal fatturato totale del concessionario e preso atto, sulla base del PEF presentato dal RTS, che detto valore ammonti – per un anno – a € 205.640,00

**Ritenuto** poter procedere, stante l'urgenza necessita dall'incombere della stagione invernale, di procedere ad un affidamento diretto alla sola ASD Tempio della gestione dell'impianto natatorio in questione per 8 mesi, che avrebbe un valore di € 137.093,33

**Considerata** la fattibilità giuridica di tale affidamento, anche alla luce della sentenza TAR Liguria, sez. I, n. 742 del 29.10.2020, secondo cui l'art. 36 del Codice e, nel periodo emergenziale, l'art. 1 DL 76/2020, si applicano anche alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione, in quanto l'art. 164, comma 2, del Codice estende a tali procedure le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del Codice, relative, tra l'altro, alle modalità e alle procedure di affidamento, determinando così l'applicazione dei citati art. 36 Codice e, di conseguenza, delle deroghe introdotte dall'art. 1 DL 76/2020, al secondo comma dello stesso art. 36

**Considerato** altresì – quanto al contributo comunale da corrispondere pari a € 79.940,00 (= € 59.940,00 previste dalla concessione + € 20,000,00 per riequilibrio economico-patrimoniale) + IVA – ipotizzando che la concessione in parola abbracci il periodo dal 1.11.2022 al 30.6.2023, che le somme occorrenti sul bilancio comunale ammontino a:
- € 19.985,00 + IVA = € 24.381,70 sul bilancio 2022
- € 59.955,00 + IVA = € 73.145,10 sul bilancio 2023

**Verificato** che sul cap. 5110 (denominato "Gestione Piscina Comunale") sono presenti le seguenti somme non ancora impegnate:
- cap. 5110/2022 € 24.448,80
- cap. 5110/2023 € 73.200,00

**Ritenuto**, per tutto quanto sopra esposto e nelle more dell'approvazione del nuovo bando di gara, di affidare alla ASD Tempio Nuoto la gestione della piscina comunale, dal 1.11.2022 al 30.6.2023, mediante l'istituto della concessione di servizi di cui all'art. 164 e sgg. del Codice degli appalti, alle medesime condizioni di cui alla concessione rep. 5771 del 19.1.2018 e quindi previste dal capitolato d'oneri alla medesima allegato, ad eccezione di quanto previsto in materia di contributo comunale che sarà pari a € 79.940,00 + IVA, nonché sulla base del Piano economico-finanziario presentato dall'associazione sportiva in data 9.8.2022

**Vista** la nota del 28.10.2022 con cui l'interessata comunica l'accettazione delle condizioni sopra previste, nonché di avere operato la trasformazione della ragione sociale da Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) Tempio Nuoto in Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata (SSD srl) Tempio Nuoto, pur mantenendo il medesimo codice fiscale e partita IVA

**Dato atto**, inoltre, che:

– in relazione alla suindicata SSD SRL è stato accertato il possesso dei requisti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice, mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 (mod. DGUE), depositata in atti

– per la stipula del contratto d'appalto non si rende necessario acquisire la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) D. Lgs. 159/2011 in quanto di importo inferiore a € 150.000, e comunque è stata acquisita apposita dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, depositata in atti, con la quale l'affidatario ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all'art. 67 del citato D. Lgs. 159/2011

– non sussistono impedimenti ai sensi della Legge 190/2012 in quanto la ditta ha dichiarato, come da documento in atti, di non avere alle proprie dipendenze, nè collaboratori o incaricati, ex dipendenti del Comune di Tempio nel triennio successivo alla cessazione dal servizio, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti; nonché ha dichiarato, come da documento in atti, per le finalità della L. 190/2012 e dell'art. 53,

comma 14, del D.lgs. 165/2001 che non sussistono situazioni di conflitto di interesse con l'Amministrazione e con i Soggetti interessati al procedimento di cui sopra e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale

– ha sottoscritto il patto di integrità di cui alla deliberazione G. C. n. 88/2016

**Vista** la deliberazione G. C. n. 2/2021 con cui le competenze relative alla gestione degli impianti sportivi è stata trasferita dal settore deei servizi alla persona e alle imprese al Settore tecnico

**Vista** la direttiva generale n. 4966 del 26/02/2014 e le altre disposizioni interne diramate per fornire indicazioni in merito al contenuto obbligatorio degli atti soprattutto con riferimento agli obblighi derivanti dalla Legge 190/2012 ed ai relativi decreti attuativi, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 33/2013

**Dato atto** che la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo, mappato nella categoria dei procedimento comuni, i cui tempi conclusivi saranno rilevati attraverso l'apposito software ed i cui dati, ai fini del rispetto del D. Lgs. n. 33/2013, saranno pubblicati nelle seguenti sottosezioni della sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune: 1) provvedimenti; 2) bandi di gara e contratti > informazioni sulle singole procedure; 3) bandi di gara e contratti > determine a contrarre; 4) bandi di gara e contratti > avvisi sui risultati degli affidamenti

**Ritenuto** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile

**Visti**: il D. Lgs. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 107, 147-bis, 163, 183, 191 e 192; L. 241/1990; L. 190/2012 e, in particolare, l'art. 1, comma 32; D. Lgs. 33/2013 e, in particolare, l'art. 37; D. Lgs. 196/2003; D. Lgs. n. 50/2016; D.L. 76/2020 e la relativa legge di conversione L. 120/2020; L. 136/2010 e, in particolare, l'art. 3; l'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011

Tutto ciò premesso

**PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE**
**AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s'intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento

1. **Di nominare** RUP del presente intervento, di cui all'art. 31 del Codice e dell'art. 34 della L.R. 8/2018, il dott. Marcello Ronchi

2. **Di affidare** alla S.S.D. Tempio Nuoto srl, con sede a Tempio Pausania in loc. val di Cossu, codice fiscale: 91030300908, partita IVA: 02124980901 la
**"Concessione del servizio di gestione della piscina comunale in loc. Val di Cossu dal 1.11.2022 al 30.6.2023 CIG: 9466556125"**
per l'importo a di **€ 79.940,00**, oltre a IVA al 22%, per un totale di € 97.526,80

3. **Di impegnare** per quanto descritto in premessa ed ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 del D. Lgs. 118/2011, la somma di € 24.381,70 sul cap. 5110 bil. 2022, avente ad oggetto: «Gestione Piscina Comunale», a favore di SSD Tempio Nuoto SRL, con sede a Tempio Pausania, codice fiscale e partita IVA: 02124980901, secondo i riferimenti contabili contenuti all'interno dell'attestazione di copertura finanziaria, allegata alla presente determina quale parte integrante e sostanziale

4. **Di impegnare** per quanto descritto in premessa ed ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 del D. Lgs. 118/2011, la somma di € 73.145,10 sul cap. 5110 bil. 2023, avente ad oggetto: «Gestione Piscina Comunale», a favore di SSD Tempio Nuoto SRL, con sede a Tempio Pausania, codice fiscale e partita IVA: 02124980901, secondo i riferimenti contabili contenuti all'interno dell'attestazione di copertura finanziaria, allegata alla presente determina quale parte integrante e sostanziale

5. **Di impegnare** per quanto descritto in premessa ed ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 del D. Lgs. 118/2011, la somma di € 30,00 sul cap. 1780 bil. 2022, avente ad oggetto:

«Contributi ANAC per gare d'appalto», a favore di ANAC, con sede a Roma in via M. Minghetti, 10, c.f. 97584460584 secondo i riferimenti contabili contenuti all'interno dell'attestazione di copertura finanziaria, allegata alla presente determina quale parte integrante e sostanziale

6. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

| Data stimata emissione fattura | Scadenza stimata di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 31.12.22 | 30.01.23 | € 24.411,70 |
| 30.06.23 | 30.07.23 | € 73.145,10 |

7. **Di demandare** al RUP l'adempimento di tutti gli obblighi informativi, comunicativi, di trasparenza e di prevenzione della corruzione e dell'illegalità concernenti la presente procedura

8. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio

9. **Di dare atto** che:

a) ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente; e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale

b) il pagamento in questione rientra tra i casi previsti dalla L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, e tra quelli previsti dall'art. 2 D. L. 210/2002 in materia di certificazione relativa alla regolarità contributiva

c) il conferito appalto verrà disciplinato con apposito contratto di concessione

d) il presente provvedimento acquista immediata efficacia dal momento dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000

e) i dati relativi al pagamento di che trattasi verranno pubblicati nel sito internet dell'Ente con le modalità descritte in premessa

f) la pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai fini perseguiti

g) il Dirigente e il RUP, in relazione all'affidamento disposto con il presente atto, hanno verificato l'insussistenza di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse

h) contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato ne abbia interesse

i) i centri di costo vengono individuati con la codifica della missione e del programma, e valorizzati a livello di programma, di ogni singolo capitolo di spesa indicato all'interno della presente determinazione

j) la presente spesa non è ricorrente

k) che l'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in materia di privacy.

**VISTO**
**si attesta la regolarità istruttoria**
**IL PROPONENTE**
**dott. Marcello Ronchi**
*Documento firmato elettronicamente*

**Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti pubblici”**

OGGIANO GIAN PIETRO in data 28/10/2022